

# LE REGOLE PER LA VENDITA A DISTANZA ED E-COMMERCE IN AMBITO INTRACOMUNITARIO EFFETTUATE VERSO CONSUMATORI FINALI DEL PRODOTTO

Il D.Lgs. n. 83/2021 ha recepito le disposizioni delle Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995, relative alle prestazioni di servizi ed alle vendite a distanza di beni effettuate all'interno dell'UE, introducendo, fra l'altro, anche un regime speciale "semplificato" chiamato OSS (One Stop Shop) per le imprese che effettuano cessioni intracomunitarie a privati .

## Di quali vendite si parla?

Le nuove regole sono applicabili, **dal 1° Luglio 2021**, alle **"vendite a distanza"** effettuate a privati stranieri residenti nell'ambito della comunità europea, cioè alle cessioni di beni che vengono consegnati a privati cittadini comunitari attraverso spedizione organizzata dal venditore con mezzi propri o avvalendosi di spedizionieri (anche se il costo è sostenuto dall'acquirente). Non è rilevante, quindi, il modo in cui si promuove la vendita (catalogo, sito internet, e-commerce), o come viene pagato il prezzo della merce, ma conta che la consegna a destinazione della merce venga effettuata a privato straniero con organizzazione a carico del venditore.

## Soggetti esclusi dall'applicazione delle nuove regole,

Non cambia nulla per i soggetti che effettuano vendite a persone fisiche (privati cittadini al di fuori dell'esercizio di impresa, ovvero consumatori finali del prodotto) residenti in altri paesi UE, se le vendite non superano l'ammontare complessivo di euro 10.000,00 nell'arco dell'anno fiscale.

In questi casi, quindi, si continua a dichiarare/emettere corrispettivo o fattura a consumatore finale (straniero) applicando l'iva italiana. Esempio: nell'anno 2021 un'impresa ha ceduto olio a consumatori finali tedeschi per euro 5.000,00 ed a consumatori finali francesi per euro 3.000,00, quindi non è obbligata ad utilizzare il regime OSS perché complessivamente il valore delle cessioni è di euro 8.000,00. Pertanto i corrispettivi/fatture saranno tutti assoggettati all'IVA italiana al 4% .

Non rientrano nel calcolo della soglia le vendite a consumatori finali UE che acquistano direttamente nei punti vendita Italiani e che si portano via i prodotti, senza chiedere alcuna spedizione al venditore.

## Le nuove regole.

Al superamento della soglia dei 10.000,00 euro, le vendite a consumatori finali UE diventano obbligatoriamente rilevanti nel Paese di destinazione. Al verificarsi di questa condizione si possono scegliere due soli percorsi:

1 – aprire una posizione IVA (identificazione fiscale) in ciascuno stato in cui vengono ceduti i prodotti e fatturare le vendite applicando le regole del paese UE di destinazione. Riprendendo l'esempio precedente, il cedente dovrebbe aprire una posizione fiscale IVA in Germania ed una in Francia e gestire le vendite nei corrispondenti Paesi e con le corrispondenti aliquote, salvo poi procedere a liquidare e versare l'IVA in ciascuno stato per le rispettive spettanze.

2 – aderire al regime semplificato dell'OSS (**scelta sicuramente consigliabile**), che consente di assolvere tutti gli obblighi IVA in Italia, evitando così l'identificazione in ogni Stato UE "di consumo".

PS: è possibile scegliere di registrarsi all'OSS anche se non si supera la soglia; in tal caso la decisione è vincolante per due anni. Questa scelta è consigliabile per i soggetti che ancora non hanno superato la soglia dei 10.000,00, ma che contano di superarla, onde evitare di trovarsi in situazioni di cambiamento in corso d'anno che potrebbero complicare o addirittura interrompere temporaneamente la continuità dell'attività.

## Come aderire al regime OSS.

E' necessario registrare l'impresa attraverso una procedura elettronica specifica presente sul portale web dell'Agenzia delle Entrate.